

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0003824 A-4.20.12.2
del 23/07/2013



DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il 23/7/2013
UFF. II - CAB



MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO-ECONOMIA

Roma, 23 LUG. 2013

Prot. n. *LE-2155*

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

ROMA

Oggetto: A.S. 941 "Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"- Trasmissione relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si trasmette la nota n. 63077 del 23 luglio 2013, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso la relazione tecnica, debitamente verificata, del provvedimento in oggetto aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

VG



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 23 LUG. 2013

Prot. Uscita nr. 63077
Prot. Entrata nr.
All.:

All' Ufficio legislativo - Economia

e p.c.

All' Ufficio legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 941 - Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

Si trasmette, ai sensi dell' art. 17 della legge n. 196/2009, la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto aggiornata al testo approvato dalla Camera dei deputati l'11 luglio 2013.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 LUG. 2013
Prot. n. 1E - 2143

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (già AC. 1139).

Articolo 1. – Si prevede la possibilità che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deliberi il commissariamento straordinario di uno stabilimento **che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille** di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti **oggettivamente** pericoli gravi per l'ambiente e la salute. Il commissario, per la sua attività, si avvale di un sub-commissario. È prevista la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un comitato di tre esperti che predispongono il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il comma 1 bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il commissariamento sia disposto previo parere delle commissioni parlamentari nei confronti dell'impresa o dello specifico ramo di azienda previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. in contraddittorio con l'impresa interessata.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi del commissario, del sub-commissario e dei componenti del comitato **nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale** sono per intero a carico dell'impresa.

Articolo 2. – Contiene disposizioni volte a rendere applicabile l'articolo 1 alla società ILVA Spa e interviene sulla procedura sanzionatoria già prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

In particolare si prevede che l'attività di accertamento, contestazione e notificazioni delle violazioni siano svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che i proventi delle sanzioni irrogate siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la messa in sicurezza e la bonifica del territorio interessato.

Il comma 3 bis prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quater-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 2.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Art. 2 bis – *(Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale)*. - La disposizione prevede la concessione all'ISPRA di un contributo di 90.000 euro annui per il triennio 2013, 2014 e 2015 da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo in favore del personale con qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 concernenti il compenso del garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle prescrizioni contenute nell'a.i.a., figura ora soppressa ai sensi dell'articolo 2 bis.

Si tratta di un diverso utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente mediante una esplicita riduzione di autorizzazione di spesa correlata alla abrogazione della norma sostanziale.

ART. 2 ter. – *(Deroga al patto di stabilità interna della regione Puglia)*. - La disposizione prevede l'esclusione degli impegni e dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro per il 2014, dai limiti del patto di stabilità interno. Alla relativa compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 2-quater *(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione)*.

La disposizione prevede al comma 1 l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, concernenti l'istituzione Il Garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle prescrizioni contenute nell'a.i.a.

Comma 1 bis. La disposizione prevede che le risorse tornate disponibili in seguito alla prevista abrogazione del Garante, vengano destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Tali risorse, stante la esplicita previsione della riduzione della relativa autorizzazione di spesa, prevista all'articolo 2bis "recante Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale.", debbono evidentemente intendersi al netto di tale copertura. Conseguentemente dalla disposizione non emergono effetti negativi per la finanza pubblica.

Al comma 2 si prevede la promozione di iniziative di informazione e dei cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto; trattandosi di attività da svolgersi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si evidenziano effetti finanziari negativi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

23 LUG. 2013

Tragioniere Generale dello Stato
Paolo Pizzetti

dw